



Regolamento Cani da traccia Cantone Ticino

(del 18 marzo 2015, modifica del 7 febbraio 2020, modifica del 15 marzo 2023)

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento disciplina in particolare l'impiego dei cani da traccia, appositamente addestrati e condotti da personale abilitato, nell'attività di ricerca e di recupero di selvaggina ferita in ambito venatorio o in seguito ad altri eventi traumatici.

Registro dei conduttori e rilascio delle autorizzazioni

Art. 2 ¹Sono autorizzati ad eseguire ricerche e recuperi di selvaggina ferita per se stessi e per terzi solo i Conduttori abilitati e membri attivi della Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT).

²La CTCT allestisce, aggiornandolo costantemente, un registro dei conduttori autorizzati alla ricerca e al recupero della selvaggina ferita in Ticino, fornendo la lista aggiornata dei nominativi all'Ufficio della caccia e della pesca (UCP).

³L'UCP, d'intesa con la CTCT, è competente per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni ai conduttori abilitati.

⁴In deroga al cpv. 1, l'UCP, in accordo con la CTCT, può rilasciare delle autorizzazioni temporanee ai Conduttori soci CTCT, che pur essendo preparati, non hanno ancora superato l'esame di abilitazione.

⁵I conduttori devono essere in possesso di un'abilitazione all'esercizio della caccia e chi porta seco l'arma, deve essere in possesso di un'autorizzazione annuale di caccia.

Esame di abilitazione

Art. 3 ¹Colui che desidera effettuare ricerche e recuperi di selvaggina ferita con il cane deve aver superato un esame d'abilitazione, riservato quanto previsto dall'art. 2 cpv. 4.

²All'esame d'abilitazione è sottoposto il Conduttore e il cane.

³Sono esentati dalla parte teorica dell'esame i conduttori già attivi prima del 1° gennaio 2016.

⁴Il Comitato è competente per definire i requisiti e la formazione dei giudici.

Obbligo alla ricerca e al recupero e disposizioni durante il periodo venatorio

Art. 4 ¹Ogni Conduttore che ha superato l'esame di abilitazione e figura nel registro, deve mettersi nel limite del possibile a disposizione a ricercare e recuperare capi di selvaggina ferita.

²Prima della stagione venatoria la CTCT allestisce, fornendone copia all'UCP almeno una settimana prima dell'inizio della caccia, un picchetto di servizio (calendario delle disponibilità) sia di tempo che di luogo che viene consegnato a una persona che fungerà da collegamento (centralino CTCT) tra cacciatore, Conduttore e autorità (UCP, guardacaccia).

³I conduttori possono cacciare accompagnati dal proprio ausiliario a condizione che sia tenuto costantemente al guinzaglio e non venga usato nella ricerca di selvaggina a scopo venatorio.

⁴L'UCP può rilasciare dei permessi per l'uso di mezzi di trasporto nell'ambito dell'esercizio della caccia ai conduttori che risultano di picchetto onde permettere d'intervenire celermente.

⁵L'UCP può revocare in qualsiasi momento il permesso in caso d'abusi.

Modalità di ricerca e di recupero

Art. 5 La ricerca e il recupero della selvaggina ferita è effettuato secondo le seguenti modalità.

- a) Le operazioni di ricerca e recupero possono essere svolte durante tutti i giorni dell'anno e sull'intero territorio del Canton Ticino, comprese le zone in cui vige il divieto di caccia, previa autorizzazione o richiesta di un guardacaccia.
- b) Prima di dare inizio alle operazioni di ricerca e recupero, il Conduttore deve verificare che un guardacaccia sia stato informato e abbia concesso l'autorizzazione.
- c) La responsabilità della ricerca e del recupero ricade interamente sul Conduttore che li effettua.
Resta inteso che le coperture assicurative obbligatorie (R.C. Caccia e R.C. Possessore cane come prescritto dalle normative OPAn) siano valide. La CTCT garantisce la necessaria copertura RC fuori dal periodo venatorio.
- d) Durante le operazioni di ricerca e recupero è ammesso l'uso di apparecchiature GPS.
- e) È autorizzato lo "sgancio" del cane dal guinzaglio per la seguita e il bloccaggio dell'animale ferito.
- f) Durante la ricerca e il recupero il Conduttore può avvalersi dell'aiuto di collaboratori di fiducia.
- g) Il Conduttore deve richiedere che il cacciatore che ha ferito il selvatico o eventuali suoi compagni non caccino durante la ricerca e il recupero.
- h) Il Conduttore, o per sua concessione il cacciatore che ha ferito il selvatico, è tenuto tramite il colpo di grazia a porre fine il più presto possibile a inutili sofferenze del selvatico ferito, nel rispetto delle normative cantonali e federali vigenti.
- i) Il Conduttore è obbligato a informare tempestivamente il guardacaccia e il centralino CTCT dell'esito dell'azione svolta.
- j) Il capo recuperato è di proprietà del cacciatore che lo ha ferito o del Cantone in caso di incidente stradale o altro.
- k) Il Conduttore è tenuto ad allestire per ogni intervento un rapporto sulla ricerca. L'originale resta al conduttore mentre una copia va al cacciatore e al centralino CTCT.
- l) Il Conduttore deve garantire in ogni istante un comportamento irreprensibile, in particolare dal punto di vista dell'etica venatoria, e non deve approfittare della conoscenza dei luoghi dovuta all'attività di ricerca per propri fini venatori.
- m) L'operazione di ricerca è diretta dal conduttore che ha la facoltà di interromperla in ogni momento, a causa di pericoli per sé stesso o per il cane, oppure per altri motivi, quali comportamenti inadeguati dei cacciatori, sopraggiungere della notte, ecc.

Allenamento dei cani da traccia

Art. 6 ¹Ogni Conduttore s'impegna a tenere costantemente allenato il proprio cane e a frequentare corsi di aggiornamento.

²Il Conduttore ha l'obbligo di partecipare ad almeno un allenamento in comune all'anno organizzato dalla CTCT. Eccezionalmente possono essere riconosciuti allenamenti specifici sulla traccia svolti con il Bündner Schweisshunde-Club (BSC), Schweizerischen Schweisshund-Club (SSC) o altri club di razza.

³L'allenamento su traccia artificiale è consentito durante tutto l'anno all'esterno delle aree vietate alla caccia. L'UCP può concedere delle deroghe.

⁴Allenamenti collettivi vanno preventivamente coordinati con l'UCP.

Procedimenti disciplinari

Art. 7 ¹L'assemblea dei soci, come da statuto, può espellere un socio che ha arrecato grave danno d'immagine alla CTCT con il suo comportamento.

²In caso di reati venatori, fa stato la legislazione che disciplina l'esercizio della caccia in Canton Ticino.

Entrata in vigore

Art. 8 ¹Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica dell'Ufficio della caccia e della pesca.

ALLEGATO 1 (art 3 Reg. CTCT)

Esame d'abilitazione

I. Abilitazione del Conduttore

Competenze	<p>Art. 1 ¹ Al comitato CTCT compete l'organizzazione del corso per la formazione dei conduttori cani da traccia.</p> <p>² Alla Commissione d'esame (in seguito: Commissione), nominata dal Comitato, compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami; alla vigilanza possono collaborare i guardacaccia.</p>
Iscrizione e requisiti d'ammissione	<p>Art. 2 ¹ La data di iscrizione annuale alla formazione di Conduttori cani da traccia viene stabilita dal comitato.</p> <p>² E' ammesso alla formazione di Conduttore cani da traccia colui che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è in possesso del certificato d'abilitazione alla caccia o è intenzionato a conseguirlo;b) è in buona salute e in buone condizioni fisiche;c) è socio attivo della CTCT;d) s'impegna ad accettare e rispettare il regolamento CTCT, a seguire i corsi di aggiornamento e ad eseguire ricerche e recuperi. <p>³ La tassa d'iscrizione è di CHF 200.00</p>
Corso di formazione Conduttore	<p>Art. 3 ¹ Il corso è organizzato di regola annualmente a condizione che sia raggiunto un numero minimo di iscrizioni fissato dal Comitato.</p> <p>² Il corso si compone di una parte teorica strutturata in moduli per un totale minimo di 12 ore o 4 mezze giornate (moduli teorici) e di una parte pratica pure strutturata in moduli per un totale di minimo 14 ore o 4 mezze giornate (moduli pratici).</p> <p>³ I moduli teorici vertono in particolare sui seguenti temi: conoscenza del cane da traccia e della tecnica d'addestramento, basi di veterinaria, legislazione (OPAn, LCC), etica e regole del recupero, conoscenza dei regolamenti interni.</p> <p>⁴ I moduli pratici vertono in particolare sui seguenti temi: formazione cinofila per l'abilitazione, pratica sulla traccia, balistica terminale e analisi dei reperti, tecniche alpinistiche di base, primi interventi sul cane in caso d'incidente, simulazione di interventi sulla traccia naturale (tecniche e comportamento da assumere durante il recupero).</p>
Esame e valutazione	<p>Art. 4 ¹ E' ammesso all'esame chi ha partecipato ad almeno il 90% dei moduli previsti dalla formazione.</p> <p>² L'esame verte sia sui moduli teorici sia sui moduli pratici.</p> <p>³ I criteri minimi per l'ottenimento dell'abilitazione come pure le modalità d'esame sono definiti dalla Commissione.</p>
Certificato	<p>Art. 5 Coloro che superano con successo i test sui moduli teorici e pratici ottengono il certificato di Conduttore cane da traccia rilasciato dalla CTCT e riconosciuto dall'UCP.</p>

II. Abilitazione del cane

Requisiti d'ammissione	<p>Art. 6 ¹ Può iscriversi all'esame di abilitazione del cane colui che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ha superato l'esame d'abilitazione quale conduttore cane da traccia;b) è in possesso del certificato d'abilitazione alla caccia o ha richiesto all'UCP l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia ed è in possesso di una Tessera d'iscrizione valida;
-------------------------------	---

Esame	<p>Art. 7 ¹L'esame di abilitazione è suddiviso in tre prove col seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) traccia artificiale; b) condotta; c) attesa. <p>²La prova sulla traccia artificiale (500 m, con zoccolo) è definita nel regolamento dell'associazione Arbeitsgemeinschaft für das Jagdhundewesen (AGJ).</p> <p>³Lo svolgimento e la valutazione delle prove di condotta e attesa sono specificate nella direttiva "Esame d'abilitazione CTCT" emanata dal Comitato.</p> <p>⁴Tutte le prove sono valutate da giudici abilitati AGJ.</p> <p>⁵La tassa d'esame viene annualmente stabilita dal comitato</p>
Equipollenza	<p>Art. 8 Sono ritenuti validi anche gli esami ufficiali svolti con società svizzere, come ad esempio SSC o BSC, a condizione che comprendano le tre prove come indicato all'art. 7 cpv. 1.</p>
Attestato	<p>Art. 9 In caso di superamento dell'esame, è rilasciato un attestato da parte della CTCT, riconosciuto dall'UCP.</p>

* * *

ALLEGATO 2 (art 4 Reg. CTCT)

Servizio di picchetto durante il periodo venatorio

Definizione	<p>Art. 1 Per picchetto si intende la garanzia della disponibilità e della reperibilità per interventi di ricerca e recupero di animali feriti.</p>
Obbligo di prestare servizio di picchetto	<p>Art. 2 ¹Ogni Conduttore abilitato e membro attivo della CTCT deve garantire un numero minimo di giorni di picchetto durante i periodi di caccia.</p> <p>²I giorni di picchetto minimi sono così definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Caccia alta: 7 giorni b) Caccia tardo autunnale al cervo e invernale al cinghiale: 4 giorni <p>³In casi giustificati (malattia, infortunio, impegni lavorativi, ecc.) il Comitato CTCT può accettare un numero di giorni inferiore.</p>
Picchetto	<p>Art. 3 ¹Il centralino CTCT coordina tutte le ricerche e i recuperi durante la stagione venatoria, smistando le chiamate in base al piano del picchetto.</p> <p>²Il Conduttore di picchetto garantisce la propria reperibilità dalle 08:00 alle 22:00 e la prontezza d'intervento.</p> <p>³Il Conduttore deve raggiungere con l'automobile il luogo più prossimo alla zona della ricerca in un lasso di tempo ragionevole.</p> <p>⁴Il Conduttore di picchetto impossibilitato a garantire il servizio richiesto è obbligato ad avvisare quanto prima il centralino CTCT e non può godere dell'uso di mezzi di trasporto come indicato all'art. 4 cpv. 4 Regolamento CTCT.</p> <p>⁵Il Conduttore che riceve direttamente la chiamata per una ricerca ha l'obbligo di girare la stessa al centralino CTCT.</p> <p>⁶Il Conduttore che ha la necessità di eseguire una ricerca per se stesso o per la sua compagnia di caccia è obbligato ad avvisare preventivamente il centralino CTCT.</p>

Pianificazione	<p>Art. 4 ¹La competenza per la pianificazione del picchetto è del Comitato CTCT.</p> <p>²Nella pianificazione del picchetto si tiene conto, nel limite del possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di garantire un'adeguata copertura dei distretti/zona con un numero sufficiente di conduttori; - di attribuire i conduttori ai distretti/zona in cui sono attivi come cacciatori in modo da ridurre le distanze e i tempi per l'intervento. <p>³Ad ogni distretto/zona è attribuito per ogni giorno di caccia, nel limite delle risorse disponibili, un numero adeguato di conduttori con una prestabilita priorità di intervento.</p> <p>⁴Il Centralino si adopera affinché sia garantita un'equa rotazione dei conduttori chiamati ad intervenire in funzione delle disponibilità date.</p>
Caccia alta	<p>⁵Ogni Conduttore deve indicare nell'apposito formulario i giorni di caccia alta nei quali è disponibile per il servizio di picchetto e il distretto/zona scelti. Il comitato definisce le tempistiche di iscrizione al picchetto.</p>
Caccia tardo autunnale e caccia invernale	<p>⁶Ogni conduttore deve indicare nell'apposito formulario i giorni di caccia tardo autunnale e di caccia invernale nei quali è disponibile per il servizio di picchetto e il distretto/zona scelti.</p>
Rapporto di ricerca	<p>Art. 5 ¹Al termine di ogni ricerca il Conduttore è tenuto ad allestire il rapporto di ricerca, tramite il modulo ufficiale.</p> <p>²Una copia del rapporto va a colui che ha richiesto l'intervento, una rimane al recuperatore e una va inviata al responsabile del Centralino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la caccia alta entro fine ottobre; - per la caccia tardo autunnale e speciale al cinghiale entro fine marzo; - per gli incidenti stradali al più tardi entro fine giugno.
Provvedimenti disciplinari	<p>Art. 6 ¹Il Conduttore di picchetto che si fa negare al telefono o rifiuta senza valide motivazioni di intervenire per un'azione di ricerca, perde la priorità sul prossimo intervento.</p> <p>² Il Conduttore che più volte nell'arco di una stagione venatoria (o ripetutamente nell'arco di più stagioni) si fa negare al telefono o rifiuta senza valide motivazioni di intervenire per un'azione di ricerca, può essere sospeso dal Comitato per un anno dall'attività di ricerca o in casi reiterati e gravi essere radiato dalla società da parte dell'Assemblea dei soci (art. 9 Statuto).</p>

* * *

ALLEGATO 3 (art 5 lett. k Reg. CTCT)

Tasse di ricerca e indennità di trasferta

Tassa

Art. 1 ¹Ogni Conduttore, al termine della ricerca, è tenuto ad informare il centralino per le tasse di ricerca del suo intervento.

²La tassa è dovuta da chi ha fatto la richiesta della ricerca.

³La tassa di ricerca è così stabilita:

	Non soci	Soci sostenitori (tassa annuale: Fr. 30)	Soci attivi (tassa annuale: Fr. 70)
Ricerca con esito positivo	Fr. 60.00	Fr. 40.00	Fr. 0.00
Ricerca con esito negativo/controllo	Fr. 30.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00

⁴Le tasse spettano di principio alla CTCT. Esse servono per il funzionamento della società, segnatamente per la formazione dei candidati conduttori, i corsi d'aggiornamento e l'organizzazione delle manifestazioni.

⁵Il Comitato decide annualmente, in base alla situazione finanziaria della società, il riversamento parziale o totale delle tasse di ricerca ai conduttori.

Indennità di trasferta

Art. 2 ¹Ogni Conduttore, al termine della ricerca, è tenuto pure ad informare il centralino per le l'indennità di trasferta.

²L'indennità di trasferta è dovuta da chi ha fatto richiesta della ricerca fino ad un massimo di 50 km (andata e ritorno) corrispondente a CHF 30.00.

³Per trasferte superiori a 50 km, l'indennità per i chilometri in esubero è garantita dalla CTCT.

⁴L'indennità di trasferta è fissata in Fr. 0.60/km.

⁵L'indennità di trasferta spetta al Conduttore.

Indennità per trasferta a piedi

Art. 3 ¹Ogni conduttore può inoltre richiedere un'indennità supplementare per trasferte a piedi in base alla seguente tabella:

Spostamento a piedi fino a 2 ore (andata e ritorno)	Fr. 30.00
Spostamento a piedi oltre 2 ore (andata e ritorno)	Fr. 50.00

²L'indennità per trasferta a piedi spetta al Conduttore.

Incasso delle tasse e delle indennità

Art. 4 Tasse e indennità sono gestite dal centralino e dal cassiere.

* * *

ALLEGATO 4

Regolamento concernente le indennità ai membri della CTCT e a terzi che coadiuvano la CTCT

a) Principio

Art. 1 I membri della CTCT e terzi che collaborano allo svolgimento delle attività del sodalizio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di seduta/riunione e attività;
- d) indennità per preparazione di rapporti o decisioni.

b) Particolarità

Art. 2 ¹Per le sedute, i sopralluoghi e le attività, le indennità riconosciute sono le seguenti:

- a) sedute di comitato: fr.30.--;
- a) sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): fr. 50.--;
- b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 100.--.

²Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi o per persone che risiedono fuori Cantone sono decise di volta in volta dal Comitato della CTCT.

³Ai membri della CTCT cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle normali sedute potrà essere corrisposta un'equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Comitato CTCT.

Cani da traccia Cantone Ticino

Il Presidente:



Serse Pronzini

Il segretario:



Patrick Luraschi

Approvato dall'Assemblea dei soci il 7 febbraio 2020

Ratificato dall'Ufficio della caccia e della pesca il 20 febbraio 2020

Modifica del 15 marzo 2023 con approvazione dell'assemblea